

Accordo ex art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Provincia di Siena e il Comune di Montalcino, per la realizzazione e la gestione dell'Istituto Professionale Agrario e annessa palestra comunale da realizzare in San Giovanni d'Asso - Montalcino nell'ambito del Progetto della "Cittadella dell'Agroalimentare"

L'anno 2022 il giorno ____ del mese di _____, nella residenza della Provincia di Siena in Piazza Duomo n° 9 a Siena,

TRA

La Provincia di Siena - denominata nel prosieguo "Provincia" - con sede in Piazza Duomo n.c. 9 - 53100 Siena (SI) - P.I. 00166340521 - C.F. 80001130527, rappresentata legalmente da _____, il quale interviene nel presente atto in forza di _____

E

Il Comune di Montalcino - denominato nel prosieguo "Comune" - con sede in Piazza Cavour n.c. 13 - 53024 Montalcino (SI) - P.IVA 01440500526, rappresentato legalmente da _____, il quale interviene nel presente atto in forza di _____

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- che con precedente Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, sottoscritto in data 23.12.2020 si era determinato di disporre un'azione congiunta tra la Provincia di Siena, il Comune di Montalcino e l'Istituto di Istruzione Superiore "B. Ricasoli", disciplinando azioni comuni riguardanti le seguenti attività:
 - *finanziamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'edificio scolastico costituente l'Istituto Professionale Agrario quale perno fondante della "Cittadella Agroalimentare" di S. Giovanni d'Asso;*
 - *trasferimento dell'immobile destinato a scuola in uso alla Provincia di Siena ai sensi della Legge n. 23/1996 con riserva di utilizzazione anche da parte del Comune di Montalcino per attività compatibili con l'utilizzo per l'insegnamento;*
 - *assegnazione all'Istituto di Istruzione Superiore "B. Ricasoli", con indirizzo professionale agrario della costituenda sede;*

e, in particolare, la Provincia di Siena ed il Comune di Montalcino, avevano convenuto quanto di seguito indicato:

- *sono a totale carico del Comune di Montalcino i costi relativi alla progettazione esecutiva della scuola così come già deliberata;*
- *sono a totale carico del Comune gli interventi da porre in essere all'interno del Castello di San Giovanni d'Asso e quanto altro riferito alla Cittadella Agroalimentare che non sia la realizzazione della Scuola, dei suoi laboratori, impianti sportivi di pertinenza e campo scuola;*
- *il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena collaborano al fine di reperire fondi, finanziamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'Istituto Professionale Agrario con i suoi impianti sportivi, laboratori, campo scuola;*
- *il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena potranno presentare autonomamente e congiuntamente domande e richieste per ottenere i fondi necessari alla realizzazione della Scuola in senso ampio e come sopra delineato;*

- *il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena potranno anche cofinanziare la realizzazione della scuola nei limiti delle proprie capacità di bilancio ed in autonomia ed anche nella forma di cofinanziamento rispetto ai finanziamenti raccolti da fondi comunitari, statali, regionali ed a qualsiasi titolo disponibili, rimettendo ad apposito atto successiva la definizione concreta e la quantificazione;*
- *il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a collaborare ed agire per l'iscrizione dell'edificio da ristrutturare nell'anagrafe delle scuole di legge prevista dall'art. 7 della Legge n. 23/1996;*
- *il Comune, all'esito della realizzazione della scuola, si impegna a cedere in uso alla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 23/1996 gli immobili relativi come sede di istituzione scolastica;*
- *la Provincia di Siena, ai sensi dell'articolo sopra citato, si assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria una volta consegnato l'immobile post collaudo, e salvo diverse intese di compartecipazione del Comune che potranno intervenire;*
- *le parti convengono che, successivamente all'avvio dei cicli scolastici, i rapporti tra le due amministrazioni pubbliche saranno disciplinati da apposita convenzione;*

RICORDATO

a) per il Comune di Montalcino

- che con Delibera G.C. n. 46 del 01/03/2019 si stabiliva tra l'altro di:
 - *dare mandato al Segretario Generale di predisporre apposito avviso pubblico per la ricerca di un partner, cosiddetto sponsor, il quale si faccia carico direttamente a sua cura e spese, della realizzazione di un Masterplan e dell'intera progettazione della "Cittadella agroalimentare" di San Giovanni d'Asso, da realizzare nelle aree indicate nell'allegato "A" di detta Deliberazione;*
 - *di evidenziare che la proposta dovesse essere così articolata:*
 - *1) Scuola ad Indirizzo Professionale Agrario;*
 - *2) Formazione del personale già avviato al lavoro;*
 - *3) Impianti sportivi di servizio alla località ed alla scuola;*
 - *4) Campo scuola agricolo formativo;*
 - *5) Laboratori di trasformazione;*
 - *6) Castello di S. Giovanni d'Asso;*
 - *7) Patrimonio edilizio comunale e sfitto;*
- che a seguito dell'Avviso Pubblico del 9 aprile 2019, per l'individuazione dello "sponsor", è pervenuta un'istanza, protocollo n. 9536 a firma dell'Architetto Edoardo Milesi, rappresentante legale dell'Associazione Scuola Permanente dell'Abitare;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. 868 del 31.07.2019 veniva stabilito tra l'altro:
 - *di aggiudicare all'Associazione Scuola Permanente dell'Abitare, il contratto di sponsorizzazione riguardante la realizzazione di un Masterplan e dell'intera progettazione dell'istituto Professionale Agrario costituendo il perno fondante della "Cittadella Agroalimentare" di San Giovanni d'Asso, da realizzare nell'area indicata nell'allegato "A" della Deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2019;*
 - *di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'Ing. Sebastiano Moioli, la verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze*

strutturali con calcolo della vulnerabilità sismica e attestazione finale in ordine alla conformità dell'intervento e allo Studio Geologica Toscana di Poggibonsi, l'incarico per la geologia;

- *di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione;*
- *[...];*
- che in data 06.08.2019 veniva sottoscritto il contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Montalcino nella persona dell'arch. Paolo Giannelli, responsabile dell'area 5, e l'arch. Edoardo Milesi, rappresentante legale dell'Associazione Scuola Permanente dell'Abitare, con sede in Albino (BG), via Valle del Muto n. 25, sede operativa presso OCRA, Montalcino (SI), Via Boldrini n. 4, P. IVA 03988350165, per brevità "sponsor";
- che lo "sponsor", ai fini dell'inserimento dell'intervento relativamente al solo edificio scolastico nel Programma Triennale 2020 - 2022, in data 24.10.2019, ai prott. 20852 - 20853 - 20854 - 20855, ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 29.10.2019; successivamente poi inserito negli strumenti di programmazione della Provincia di Siena (Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 approvato in data 16.12.2021 - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67/2021);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 02.10.2020, veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori per la realizzazione del solo edificio scolastico relativamente alla "Cittadella Agroalimentare";
- che lo "sponsor", ai fini dell'inserimento dell'intervento relativamente alla sola palestra comunale nel Programma Triennale 2022-2024 del Comune di Montalcino, in data 06.08.2021, al prot. n. 13911, ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 08.04.2022;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22.04.2022, veniva approvato il progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori per la realizzazione della sola palestra comunale scolastica relativamente alla "Cittadella Agroalimentare";
- che da 5 anni è stato insediato in Montalcino città, l'Istituto Professionale Agrario Ricasoli in forza degli atti di approvazione provinciali (DDP n. 11/2016) e regionali (DGRT n. 1363/2016), e lo stesso è insediato all'interno dell'immobile posto in via Prato Ospedale che ospita anche il Liceo Linguistico Lambruschini. Detto edificio non è sufficientemente ampio e pertanto già col successivo anno scolastico due classi sono state distaccate all'interno degli spazi del Comune di Montalcino, denominato Centro Convegni, e tali dovranno restare sino a nuova edificazione di spazi aggiuntivi, che di fatto non è possibile realizzare all'interno dell'attuale edificio ospitante il Liceo e parte del Professionale Agrario;
- che l'andamento delle iscrizioni attestano un interesse crescente e continuo da parte delle famiglie e degli alunni non solo del territorio di Montalcino ma di un bacino rilevante a sud della Provincia di Siena e non solo;
- che per questo motivo occorre individuare una sede appropriata ove realizzare una moderna ed efficiente struttura scolastica superiore che, tenuto conto dell'indirizzo, abbia anche consoni spazi per laboratori e terreni sperimentali;
- che in forza della L.R.T. n. 17/2017 e del relativo Regolamento di Attuazione a Montalcino è stato istituito un distretto rurale autonomo con denominazione "Distretto rurale di Montalcino e San Giovanni d'Asso" essendo l'agricoltura il settore storico, economico e sociale di riferimento del Comune nella sua interezza, con oltre 30.000 Ha di terreno ed una biodiversità produttiva importante;
- che alcuni dati statistici attestano che l'agricoltura a Montalcino rappresenta un volano economico con un fatturato di circa 1.2 mld, oltre 3.000 lavoratori addetti diretti, ed un giro d'affari collegato anche al

settore eno-turistico straordinariamente rilevante. Per mantenere questa vitalità ed eccellenza produttiva occorre un'adeguata formazione degli studenti, rappresentando anche detto settore un ruolo relevantissimo in termini occupazionali, che si traducono anche in residenti;

- che al fine della definizione del rilievo del settore agricolo si evidenzia che lo Statuto Comunale rileva determinante detto settore all'art. 19, e si richiamano come se fossero allegate alla presente i seguenti provvedimenti riguardanti il distretto rurale:
 - estinto comune di Montalcino, con Delibera di Giunta n. 97 del 08/07/2016, ha approvato lo schema di accordo di programma per la costituzione del Distretto Rurale ai sensi della Legge Regionale n. 21/2004 e s.m.i.;
 - estinto comune di San Giovanni d'Asso, con delibera di Giunta n. 51 del 8 luglio 2016, ha approvato lo schema di accordo di programma per la costituzione del Distretto Rurale ai sensi della Legge Regionale n. 21/2004 e s.m.i.;
 - Accordo di Distretto sottoscritto in data 8 luglio 2016, in atti;
 - riconoscimento del Distretto Rurale dalla Regione Toscana con decreto della Direzione agricoltura e sviluppo rurale n. 14604 del 30/12/2016;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2019, con la quale sono stati approvati i documenti per l'adeguamento alla normativa regionale;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30/07/2020, con la quale è stata approvata l'istituzione del marchio territoriale "Eccellenze per Montalcino";
- che la conferma della centralità del tema e del settore agricolo è altresì evidente da quanto sin qui posto in essere in merito alla "Cittadella Agroalimentare", inserito anche nel Manifesto per Montalcino, approvato come integrazione alle linee di mandato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2020 e ribadito in sede di programma elettorale inerente le ultime elezioni del 12.6.2022;
- che, a tal fine, nella località di San Giovanni d'Asso esiste da molto tempo una scuola dismessa da circa 20 anni, che rappresenta un patrimonio edilizio degno di ripristino funzionale, la quale è adiacente a terreni idonei alla realizzazione di "campi scuola"; altresì, l'insediamento in detta località rappresenta un punto baricentrico rispetto al fabbisogno al sud della provincia di Siena, costituisce un presidio di riqualificazione anche sociale della località oggi morente, in loco esiste un edificio esistente, cadente e destinato a scuola e da ristrutturare oltre a fatto che detto intervento può costituire una vera leva di sviluppo di una località, sede di Municipio, che vede una decrescita costante dei propri residenti e numerose case sfitte che possono anche costituire in futuro una forma di convitto diffuso. L'area destinata ad edificio scolastico è stata oggetto di una specifica variante al Regolamento Urbanistico vigente, divenuta esecutiva con la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 47 del 24.11.2021 di apposito avviso, che ha reso l'intervento di cui all'oggetto conforme allo stesso strumento (**Allegato 1**: estratto del R.U. vigente);
- che al riguardo giova evidenziare che il Comune è tenuto in via generale a tutelare gli interessi della collettività locale e secondo l'art. 13 del D.Lgs n. 267/2000 ad esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- che sotto un profilo più specifico lo Statuto del Comune di Montalcino, all'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, prevede: *2. La presenza sul territorio di varie strutture che vanno dagli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari medie e superiori, costituisce un valore fondamentale da tutelare al fine di garantire anche alle fasce più deboli l'accesso ed il diritto allo studio di prossimità. 3. Seppure con la necessaria razionalizzazione, frutto anche dell'estensione del territorio, i servizi all'istruzione devono*

essere sostenuti, favorendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. 4. La formazione scolastica nonché professionale, anche dei lavoratori occupati e non, è un obiettivo fondamentale che deve essere incentivato, così come lo scambio di esperienze con altre aree, al pari del sostegno alle attività incentrate sulla formazione, la ricerca, l'innovazione nei vari settori e l'insediamento di corsi specifici anche nella forma dei master, summer e winter school ponendo il territorio al centro di un interscambio culturale e formativo di esperienze;

b) per la Provincia di Siena

- che la Provincia di Siena, dal canto suo, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del proprio Statuto, in coerenza con la Legge n. 56/2014, individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite in materia di programmazione provinciale della rete scolastica e di gestione dell'edilizia scolastica, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione;
- che in forza del Decreto Deliberativo del Presidente n. 116 del 22/11/2016, la Provincia di Siena ha approvato l'istituzione, presso l'IIS Ricasoli, dell'indirizzo professionale "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", in quanto la provincia ha competenza sull'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 1 comma 85 della Legge n. 56/2014, è titolare della funzione fondamentale di "programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" dell'art. 1 comma 85, lett. c) della Legge n. 56/2014;

RICORDATO, ALTRESI',

- che lo scopo della presente convenzione e della realizzazione dell'opera è quello di creare una sinergia tra gli enti, la scuola ed il territorio al fine di realizzare una struttura a servizio della comunità nella sua più ampia accezione sia essa formativa, di servizio all'economia del territorio, alla professionalizzazione degli operatori, alla residenzialità, a servizio della comunità con le molteplici funzioni (es. la palestra, il campo da calcetto e gli spogliatoi che hanno la funzione per la comunità ma anche scolastica);
- che l'economia territoriale è prevalentemente agricola, agrituristica e sussiste l'esigenza anche di formare il personale attivo presso le aziende e la scuola potrebbe fornire funzione di agenzia formativa sia scolastica che extra scolastica anche con corsi serali e non a servizio e specializzazione degli operatori già in servizio. In loco esiste un'associazione provinciale di tartufai, il distretto rurale, i consorzi di tutela, associazioni produttive, etc., i quali hanno un interesse rilevante alla formazione inerente allo sviluppo delle attività agricole, che sono il volano principale della zona;

Fermo restando quanto precedentemente concordato e riguardante l'Istituto scolastico, esclusivamente tra i due Enti sopra citati è necessario meglio chiarire e specificare i reciproci obblighi secondo quanto di seguito indicato all'art. 2.

Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 - art. 15 e norme applicabili alla fattispecie, è finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra il Comune di Montalcino e la Provincia di Siena in merito a progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione dell'edificio scolastico da realizzare in San Giovanni d'Asso e facente perno fondante della "Cittadella Agroalimentare di San Giovanni - Montalcino" e costituito da una scuola ad "indirizzo professionale agrario".

Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti

Fermo restando quanto previsto dal precedente accordo da considerarsi confermato per le parti non in contrasto con la presente pattuizione, che assume valore prevalente, le parti convengono quanto segue:

1) - Finanziamento e edificazione dell'edificio scolastico:

- sono e restano a totale carico del Comune di Montalcino i costi relativi alla progettazione sino a quella esecutiva della scuola così come già deliberata;
- in seguito al deposito del progetto esecutivo da parte dei progettisti, il Comune si è impegnato a consegnare alla Provincia tutta la documentazione necessaria affinché quest'ultima possa avviare, senza indugio, la verifica ed approvazione del progetto esecutivo e procedere a dare corso al procedimento ad evidenza pubblica dei relativi lavori e della procedura di affidamento dei servizi tecnici, tale da essere pertanto individuata quale stazione appaltante ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la Provincia di Siena, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge n. 23/1996, all'esito della sua realizzazione, si assume gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il soggetto attuatore dell'opera è la Provincia di Siena, che individuerà il RUP e compirà tutte le attività previste per l'affidamento, l'esecuzione e la realizzazione dell'opera, comprensiva della procedura di affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo e quanto altro necessario, relativamente alla realizzazione dell'edificio scolastico;
- ai fini della richiesta del finanziamento, l'edificio scolastico è stato iscritto, da parte del Comune di Montalcino, nell'anagrafe scolastica regionale (ARES) a cui è stato associato il codice edificio n. 0520370011;
- il finanziamento complessivo dell'opera, così come stimato in progetto esecutivo per euro 2.750.000,00 in attesa dell'aggiornamento prezzi di cui al Prezzario Regione Toscana 2022/1, sarà così suddiviso:
 - euro 1.050.000,00 a carico del Comune di Montalcino, con finanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 al cap. 2000.69;
 - euro 1.700.000,00 a carico della Provincia di Siena;
 - i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del progetto dell'opera al Prezzario Regione Toscana 2022/1 saranno così distribuiti:
 - 1/3 a carico del Comune di Montalcino;
 - 2/3 a carico della Provincia di Siena;
 - saranno oggetto di condivisione nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo art.3, fermo restando l'assunzione degli atti conseguenti dagli organi competenti;
- stante l'andamento del costo delle lavorazioni, il progetto dovrà essere aggiornato ed anche rivalutato economicamente togliendo ogni parte che non sia strettamente necessaria al fine del contenimento dei prezzi nell'ambito della stima attuale degli stessi, fermo restando che eventuali aggiornamenti saranno ripartiti tra le Parti secondo i paragrafi di cui al presente punto e fermo restando altre e diverse previsioni da farsi in forma scritta.

2) - Finanziamento e edificazione della palestra comunale:

In seguito alla variante urbanistica approvata con D.C.C. n. 59/2021 del 30.09.2021, divenuta esecutiva in data 24.01.2021 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T, è stata individuata e destinata l'area ad uso sportivo per la realizzazione della palestra comunale. Al termine, ad opera eseguita, l'immobile sarà utile a soddisfare al contempo gli obblighi di dotazione obbligatorie per il nuovo complesso scolastico e le esigenze

della comunità locale. A tal proposito, per lo svolgimento delle attività sportive della palestra e del campo di calcetto adiacente all'area della scuola, entrambi di proprietà comunale, saranno a disposizione gli spogliatoi scolastici dell'istituto scolastico.

L'opera sarà realizzata a cura e spese del Comune e finanziata come specificato di seguito:

- dalla Regione Toscana per € 360.000,00, così come approvato con Decreto Dirigenziale della stessa n. 14169 del 07.07.2022, iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 al cap. 2004.01;
- dal Comune, con fondi propri, per l'intero importo della restante differenza al quadro economico del progetto esecutivo approvato, così come da capitolo 2004.00 iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024.

Tenuto conto di quanto precede, ed il fatto che il progetto della palestra è immediatamente cantierabile e, confermato che la stessa rimarrà di proprietà comunale, si dà atto che il Comune si assumerà l'onere di sostenere le spese di gestione, ferma restando la ripartizione delle utenze secondo l'uso, oltre ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3) - Spazi didattici, terreno e laboratori:

A completamento della costituzione della Cittadella dell'Agroalimentare di San Giovanni d'Asso ed a complemento della struttura formativa, possono esserci tutta una serie di strutture complementari e funzionali, adiacenti e nel raggio di circa 300 mt. dalla scuola, le quali potranno essere messe a sistema con appositi atti e convenzioni, tra Comune, Provincia, Istituto Professionale Agrario ed altri Enti, quali il Distretto Rurale, i Consorzi esistenti, etc.

I possibili principali spazi sono:

- terreno agricolo di ha 3.00.90, acquistato dal Comune in data 16.06.2022 e adiacente alla scuola che può essere usato per la realizzazione di un campo formativo e di una serra per la pratica di campagna e la produzione di piante tartufigene, oltre che per altre attività valutate consone alla formazione professionale;
- cucina di servizio per la trasformazione dei prodotti agricoli da realizzarsi nei locali posti all'ultimo piano dell'edificio municipale del Castello Storico di San Giovanni d'Asso per la quale è in corso la progettazione da parte del Comune di Montalcino;
- locale autonomo (di circa 300 mq) posto in via Poggio Baldi, a circa 200 mt. dalla scuola che può essere trasformato in laboratorio a servizio formativo degli studenti, oltre che per insegnamenti a personale già avviato al mondo del lavoro mediante corsi serali e di approfondimento, per l'insegnamento dell'artigianato dei prodotti agricoli;
- laboratorio, di proprietà comunale, posto in via XX settembre, a circa 100 mt. dalla scuola, già attrezzato per la trasformazione dei prodotti tartufigeni e di altri prodotti compatibili.

Art. 3 - Costituzione di un tavolo tecnico

Per l'applicazione del presente Accordo di edificazione e lo svolgimento delle sue fasi attuative, ivi compresa l'eventuale stesura di un cronoprogramma/accordo di collaborazione da sottoscrivere successivamente dalle parti, sono confermati i precedenti soggetti referenti del precedente accordo:

- **per il Comune**, l'Arch. Paolo Giannelli, in qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - "Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente";
- **per la Provincia**, l'Arch. Massimo Betti, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia scolastica.

Art. 4 - Decorrenza e durata

La validità del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle

attività programmate e comunque sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'avvio del ciclo scolastico presso la scuola superiore da realizzare.

Art. 5 - Denominazione della nuova scuola e gestione post-realizzativa

L'edificato scolastico sarà intestato a "Giulio Gambelli", un personaggio di indiscusso riconoscimento nel campo agricolo ed enologico, il quale ha operato a lungo, con dedizione e professionalità, nei territori Senesi e di Montalcino, favorendo lo sviluppo del settore enologico e contribuendo alla crescita della vitivinicoltura, oggi volano d'interesse dell'intera Provincia e Regione.

In seguito alla realizzazione dell'edificio le parti (Comune, Provincia, Scuola etc.) addiverranno alla stipula di precisi accordi, convenzioni e quanto altro necessario, per l'utilizzazione degli immobili secondo le finalità proprie e conseguenti all'edificazione.

Art. 6 - Modifiche e Rinvii

Eventuali modifiche sostanziali del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo con il quale può essere prevista anche la partecipazione all'accordo di altri soggetti pubblici. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del Codice civile.

Art. 7 - Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. All'esito negativo di tale tentativo, le eventuali controversie saranno demandate al competente Foro di Siena.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le parti si rendono rispettivamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 9 - Disposizioni finali

Le parti si riservano sin d'ora, qualora la specificità degli interventi e/o gli aspetti urbanistico-edilizi lo richiedano, di dare seguito alle finalità e obiettivi del presente Accordo anche mediante l'approvazione di uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 che assicuri il coordinamento integrato delle azioni tra i diversi soggetti competenti declinando altresì in concreto i tempi, le modalità e il finanziamento del programma di intervento e di ogni altro connesso adempimento.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; esso è repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori e sarà soggetto a registrazione nel solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. In tale caso le spese di bollo sono a carico del richiedente.

Il presente Accordo con i suoi allegati è letto dalle parti che, riscontratolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il presente Accordo potrà essere emendato, integrato e modificato, solamente in forma scritta, secondo le esigenze organizzative, gestionali e qualunque altra fattispecie possa maturare nel corso del tempo e connessa sia all'edificazione, finanziamento nonché gestione del bene.

Il presente atto si compone di n. _____ pagine a video, compresa la presente.

Per il Comune di Montalcino _____

Per la Provincia di Siena _____